SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato" » **(416)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 205, 206, 210 e *passim*
BAUSI (*DC*), *relatore alla Commissione* 205, 210
CARRI (*PCI*) 202, 210
DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 206
MOLA (*PCI*) 205

« Ricezione nella legislazione italiana delle direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote » **(635)**

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 202
SANTONASTASO (*DC*), *relatore alla Commissione* 202

« Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » **(656)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 202, 203
CARRI (*PCI*), *relatore alla Commissione* . 202

IN SEDE REDIGENTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea » **(684)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 202
FEDERICI (*PCI*) 202

La seduta ha inizio alle ore 12.

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea » (684) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Rinvio della discussione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea », già approvato dalla Camera dei deputati.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Propongo di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima settimana, al fine di meglio approfondire la formulazione di alcuni articoli.

P R E S I D E N T E . Il senatore Federici ha proposto il rinvio della discussione del disegno di legge alla prossima settimana. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

IN SEDE DELIBERANTE

« Ricezione nella legislazione italiana delle direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote » (635)
(*Rinvio della discussione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ricezione nella legislazione italiana delle direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ».

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Faccio presente che il testo del disegno di legge deve essere approfondito per chiarirne la formulazione. Propongo perciò di rinviarne la discussione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Santonastaso ha proposto il rinvio della discussione del disegno di legge. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

« Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (656)
(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore Carri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A R R I , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge riguarda la sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO che nel 1971, a seguito della legge n. 98 del 9 marzo 1971, vennero destinati all'azienda ferroviaria. Allora, secondo la legge, dovevano considerarsi assunti in qualità di personale non di ruolo e dovevano essere inquadrati successivamente in soprannumero. Alcuni di questi erano da assume-

re con la qualifica di capo operaio; altri con quella di operaio specializzato; altri ancora con quella di operaio qualificato. Nell'azienda non sussisteva, però, la qualifica di capo operaio, per cui per questi si pensò all'inserimento come operai specializzati; ma ciò non fu possibile.

La questione, quindi, si trascina dal 1971 senza una precisa definizione del ruolo che tali lavoratori devono assolvere all'interno dell'azienda ferroviaria. Unica soluzione è apparsa la destinazione di 22 dei 163 lavoratori in servizio alle Ferrovie dello Stato alla Motorizzazione civile come capi operai, e di 141 alle Ferrovie dello Stato come operai specializzati.

Con il presente disegno di legge si tende a sanare, quindi, una situazione che si protrae dal 1971 dando la soluzione che è appunto indicata. L'osservazione che si può fare al disegno di legge e che ci troviamo di fronte ad un provvedimento per risolvere un problema giusto, ma particolare, quando credo che ormai si ponga con urgenza la necessità di andare ad una riorganizzazione e ristrutturazione dell'Azienda ferroviaria e ad una rideterminazione dei ruoli del personale, puntando, ovviamente, alla necessaria qualificazione. Ed è proprio questo che mi permetto di sollecitare, trattando di tale specifica legge.

Per quanto riguarda l'articolato, l'articolo 1, in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, dice che i lavoratori in questione « sono considerati nella posizione di personale non di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva destinazione all'impiego ferroviario ». Quindi si dispone, da quella data, l'assunzione con qualifica di operaio specializzato.

Con l'articolo 2 si stabiliscono gli interventi relativi alla sistemazione in ruolo.

Con l'articolo 3 si stabilisce che a tutti i destinatari della legge sono estese, per il periodo prestato, le norme vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Con l'articolo 4 si prevede la destinazione ad altre funzioni per coloro che non hanno conseguito la necessaria abilitazione.

L'articolo 5 riguarda il trattamento INPS e l'articolo 6 il maggiore onere che deriva da tutto ciò per l'attività dell'azienda: di 717 milioni per il pregresso; di 245 milioni per il 1978.

In ordine agli articoli, proporrei alcuni emendamenti di carattere formale: all'articolo 1, primo comma, sostituire le parole « in applicazione alla legge », con le altre: « in applicazione della legge »; all'articolo 2, punto *b*), dopo le parole « dovrà essere sistemato », aggiungere le parole: « a ruolo »; infine alla seconda riga dell'articolo 5 sostituire le parole « della ripetuta legge n. 98 del 1971 », con le altre: « della legge 9 marzo 1971, n. 98 ».

Per i motivi sopra esposti, in conclusione, ritengo di dover sollecitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ex dipendenti da organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica, già assegnati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione alla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono considerati nella posizione di personale non di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva destinazione all'impiego ferroviario.

L'assunzione avviene nella qualifica di operaio qualificato ovvero in quella di operaio specializzato non di ruolo in relazione all'inquadramento professionale riconosciuto dall'apposita commissione di cui all'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.

Il relatore ha proposto di sostituire, al primo comma, la parola « alla » con l'altra: « della ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con il predetto emendamento.

È approvato.

Art. 2.

Ciascuno degli interessati, in servizio presso le Ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà sistemato a ruolo, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica della qualifica d'inquadramento, a condizione che:

a) abbia compiuto il periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di cui all'articolo 1 — terzo comma — della legge 9 marzo 1971, n. 98;

b) abbia conseguito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i termini stabiliti dal vigente ordinamento ferroviario, le abilitazioni eventualmente prescritte per l'espletamento di determinati servizi inerenti alla qualifica con la quale dovrà essere sistemato;

c) risulti in possesso di tutti i requisiti generali prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio richiesto per la qualifica da conferire.

Il collocamento, nei relativi ruoli organici, per coloro per i quali si saranno verificate le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), sarà disposto in soprannumero in quanto occorra.

Il relatore ha proposto di aggiungere alla lettera *b*), in fine, le parole: « a ruolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con il predetto emendamento.

È approvato.

Art. 3.

A tutti i destinatari della presente legge sono estese, per il periodo di servizio dai medesimi prestato nella posizione di non di ruolo, le norme vigenti per il personale stabile delle Ferrovie dello Stato, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

È approvato.

Art. 4.

Coloro che non avranno ottemperato nei termini stabiliti all'obbligo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, dovranno essere destinati ad altre funzioni della qualifica già rivestita, per l'espletamento delle quali non è richiesto dall'ordinamento ferroviario il possesso di determinate abilitazioni.

È approvato.

Art. 5.

Fermo restando quanto risposto all'articolo 3 della ripetuta legge n. 98 del 1971, coloro i quali si sono valsi della facoltà di opzione prevista dallo stesso articolo per mantenere il trattamento previdenziale INPS, dovranno essere collocati a riposo al compimento del 60° anno di età; tutti gli altri saranno invece iscritti al Fondo pensioni all'atto del passaggio a ruolo e collocati a riposo al compimento del limite di età previsto per la qualifica rivestita e dell'anzianità minima utile per conseguire la pensione ferroviaria, fatta salva l'applicazione del secondo e terzo comma dell'articolo 165 dell'ordinamento ferroviario, e cioè al fine del raggiungimento della suddetta anzianità minima.

Il relatore ha proposto di sostituire le parole « della ripetuta legge n. 98 del 1971 » con le altre: « della legge 9 marzo 1971, n. 98 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato a tutto l'anno 1977 in complessive lire 717 milioni, si fa fronte con le disponibilità recate dai capitoli relativi alle spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 245 milioni relativo all'anno finanziario 1978 si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti per tale anno nei corrispondenti capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato" » (416)

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato "».

B A U S I , *relatore alla Commissione.* Come il Presidente e i colleghi ricorderanno, già altre volte questo disegno di legge è venuto all'esame della Commissione e vi sono stati alcuni scambi di opinione, anche con il rappresentante del Governo, in merito ad alcune perplessità che erano inizialmente insorte. In particolare, le perplessità riguardavano il sostanziale contenuto della legge, nel dubbio che i propositi positivi espressi dal Governo nella relazione, cioè di facilitare le richieste e le modalità di liquidazione del danno ai viaggiatori per danno alle proprie persone o alle proprie cose, si trovassero viceversa delusi dall'articolato così come era stato inizialmente proposto.

Vi sono stati, come ho detto, alcuni chiarimenti anche con il rappresentante del Governo, e siamo arrivati alla definizione di una serie di emendamenti che integrano in modo — sembra al relatore — del tutto chiaro la primitiva edizione del disegno di legge che ci era stata sottoposta, e risolvono quei dubbi che da parte della Commissione erano stati evidenziati.

Pertanto, con l'integrazione degli emendamenti agli articoli, quali risultano dall'elaborato distribuito, io propongo alla Commissione di esprimere voto favorevole sul provvedimento.

Insieme ai colleghi Carri, Pitrone e Melis, presento inoltre il seguente ordine del giorno:

La 8ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 416,

considerato che nel predetto provvedimento si prevedono anche norme relative alla responsabilità derivanti da incidenti nucleari,

invita il Ministro dei trasporti a prevedere tempestivamente, d'intesa con gli altri organi competenti, un'idonea garanzia assicurativa che copra le responsabilità civili del vettore ferroviario in caso di incidenti nucleari.

(0/416/1/8)

M O L A . Siamo d'accordo con la relazione del collega Bausi e con gli emendamenti presentati in quanto essi corrispondono anche alle riflessioni e alle considerazioni espresse nelle precedenti sedute dal nostro Gruppo attraverso l'intervento del collega Piscitello. Siamo quindi favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esa-

me, con gli emendamenti proposti, e all'ordine del giorno presentato dal relatore.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Anche il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge e degli emendamenti. Accoglie inoltre l'ordine del giorno presentato dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 13, § 4, delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato », approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, è modificato come segue:

« Se il viaggiatore, dal momento in cui sale sul mezzo di trasporto fino a quando ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile ».

Al predetto articolo 13 viene aggiunto il seguente § 5:

« *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — Per i danni derivanti da un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ».

Il relatore ha proposto i seguenti emendamenti:

Sostituire la prima parte del primo comma con la seguente:

« All'articolo 13 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, il § 4 è sostituito dal seguente ».

1. 1

Al primo capoverso, dopo le parole « Se il viaggiatore », *sostituire le parole*: « dal momento in cui sale sul mezzo di trasporto fino a quello in cui ne discende » *con le seguenti*: « durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende ».

1. 2

Sostituire la prima parte del secondo comma con la seguente:

« Al predetto articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente § 5 ».

1. 3

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« (*Responsabilità in caso di incidenti nucleari*). — Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 ».

1. 4

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1. 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 14, § 1, lettera *c*), delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » viene modificato ed integrato come segue:

« *c*) al viaggiatore in caso di danno subìto alla persona sul mezzo di trasporto.

Qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno di cui sopra, l'azione spetta agli aventi diritto ».

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'articolo 14, § 1, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

c) al viaggiatore in caso di danno subìto alla persona durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno medesimo ».

2. 1

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 15 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » viene così integrato:

« La valutazione stragiudiziale del danno fisico è effettuata dai sanitari dell'Amministrazione e, ove esista disaccordo, in via definitiva da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime e, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente ».

Il relatore ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« All'articolo 15 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La valutazione stragiudiziale del danno fisico è effettuata, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa tra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente"».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

È approvato.

Art. 4.

Il testo dell'articolo 16 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » è sostituito dal seguente:

« § 1 - *Rappresentanza.* — Ferme le norme sulla competenza, l'Amministrazione è rappresentata nei giudizi relativi alle azioni contemplate dall'articolo 14:

a) dal Ministro dei trasporti quando il giudizio è promosso davanti ai tribunali ordinari ed alle giurisdizioni amministrative;

b) dal direttore compartimentale territorialmente competente quando il giudizio è promosso davanti alle preture ed agli uffici di conciliazione.

§ 2 - *Facoltà di delega.* — Il Ministro dei trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono delegare, quali rappresentanti dell'Amministrazione, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni ».

Il relatore ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 16 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" è sostituito dal seguente:

§ 1. - *Rappresentanza.* — Ferme le norme sulla competenza, l'Amministrazione è rappresentata dal Ministro dei trasporti sia dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'Amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente".

« § 2. - *Facoltà di delega.* — Il Ministro dei trasporti e il direttore compartimentale, trattandosi di fatti non personali, possono delegare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziari, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

È approvato.

Art. 5.

L'articolo 18 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » è sostituito dal seguente:

« *Prescrizione del diritto ad agire.*

§ 1 - *Termini.* — Il diritto a agire sulla base delle presenti Condizioni e tariffe, salvo quello per danno alla persona del viaggiatore, si prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno di scadenza della validità del biglietto.

Il diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore, nascente dal contratto di trasporto, si prescrive nello stesso termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha cagionato il danno.

In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2947 del codice civile.

§ 2 - *Sospensione del termine.* — Il termine di cui al primo comma del precedente § 1 cessa di decorrere dal giorno in cui l'avente diritto presenta il reclamo nel modo prescritto dall'articolo 17 fino al giorno in cui l'Amministrazione gli rende nota la propria decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

§ 3 - *Decorrenza del termine in caso di riconoscimento di debito.* — Se interviene un riconoscimento di debito prima che si sia maturato il termine di cui al primo comma del precedente § 1, il termine ricomincia a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento ».

Il relatore ha proposto i seguenti emendamenti:

Al primo comma prima delle parole « Prescrizione del diritto di agire », *inserire le altre*: « Art. 18. - »

5. 1

Al § 2 sostituire le parole da « Il termine di cui » a « articolo 17 » *con le seguenti*: « § 2 - *Sospensione del termine* — In caso di presentazione di reclamo ai sensi dell'articolo 17 la decorrenza del termine è sospesa dal giorno in cui il reclamo è stato presentato ».

5. 2

Al § 3 sostituire le parole « si sia maturato » *con le altre*: « sia maturato »; *sopprimere, al quarto rigo, le parole* « primo comma » *e aggiungere le altre*: « al precedente § 1 ».

5. 3

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 5. 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 6.

Conseguentemente a quanto previsto negli articoli che precedono, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche alle « Condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni:

L'articolo 15, § 5, viene integrato come segue:

al titolo, dopo la locuzione « Custodia dei colli », viene aggiunta la seguente: « e delle altre cose comunque portate con sè dal viaggiatore »;

la espressione contenuta alla quarta riga « per causa di sinistro ad essa imputabile » viene sostituita con « a causa di incidente d'esercizio ad essa facente carico »;

il richiamo al § 1, punto 1), dell'articolo 50, di cui al punto *b*) viene precisato come segue: « § 1, punto 1), lettera *a*) »;

allo stesso punto *b*) viene aggiunto il seguente periodo: « Quando, invece, trattasi di altre cose comunque portate con sè dal viaggiatore, l'indennità è pari al loro valore debitamente comprovato, fino ad un massimo di lire 300.000 »;

all'ultimo capoverso, dopo le parole « a norma » è inserita la seguente espressione: « del primo periodo ».

All'articolo 44 è aggiunto il seguente § 6:

« *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — Per i danni derivanti da un incidente nucleare da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ».

Il testo dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« § 1 - *Rappresentanza.* — Ferme le norme sulla competenza, l'Amministrazione è rappresentata nei giudizi relativi alle azioni contemplate nell'articolo 56:

a) dal Ministro dei trasporti quando il giudizio è promosso davanti ai tribunali ordinari ed alle giurisdizioni amministrative;

b) dal direttore compartimentale territorialmente competente quando il giudizio è promosso davanti alle preture ed agli uffici di conciliazione.

§ 2 - *Facoltà di delega.* — Il Ministro dei trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'Amministrazione, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni ».

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'articolo 15 delle « Condizioni per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni, il § 5 è sostituito dal seguente:

§ 5. — *Custodia dei colli e delle altre cose comunque portate con sè dal viaggiatore — Responsabilità.* — Tutte le cose che rimangono presso i viaggiatori restano sempre ed esclusivamente sotto la loro custodia; l'Amministrazione non può prenderle comunque in consegna e deve risponderne soltanto se rimangono danneggiate o distrutte ovvero vadano disperse durante il viaggio a causa di incidente di esercizio facente carico all'Amministrazione medesima. In tal caso l'Amministrazione corrisponde all'avente diritto:

a) quando per i colli sia stato comunque emesso un documento di trasporto l'inden-

nità prevista a seconda dei casi dal § 1, lettera *a*) e *c*) e punto 2) dell'articolo 50;

b) quando per i colli non sia stato emesso un documento di trasporto, l'indennità stabilita nel § 1 lettera *a*) e punto 2) dell'articolo 50, entro il limite di peso ammesso gratuitamente quali che siano il contenuto e la natura dei colli. Quando invece trattasi di altre cose comunque portate con sè dal viaggiatore, l'indennità è pari al loro valore debitamente comprovato fino ad un massimo di lire 500.000.

Nel caso di colli depositati negli appositi compartimenti portabagagli ai sensi del § 4, l'indennità viene corrisposta a norma del primo periodo del precedente punto *b*) ».

B A U S I , *relatore alla Commissione.* Siccome avemmo occasione di parlare dell'argomento, durante la discussione generale, chiedendoci anche se non fosse il caso di aumentare le indicazioni minime recate dalla legge precedente come quantità forfettaria di risarcimento del danno, desidero rassicurare la Commissione in proposito. Infatti, da chiarimenti successivamente ottenuti, posso precisare che in data 14 aprile 1976 è stato approvato un decreto da parte del Ministro dei trasporti con il quale viene portato da 4.000 a 8.000 lire la misura del risarcimento previsto alla lettera *a*) e da 15.000 a 25.000 lire quello previsto alla lettera *b*), ragguagliato a chilogrammo di merce trasportata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6, il seguente:

Art. 6-*bis*.

All'articolo 44 delle « Condizioni per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato » è aggiunto il seguente § 6:

« *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — Per i danni conseguenti ad incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, numero 519 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha infine proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6-*bis*, *il seguente*:

Art. 6-*ter*.

L'articolo 57 delle « Condizioni per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato » è sostituito dal seguente:

§ 1. *Rappresentanza.* — Ferme le norme sulla competenza, l'Amministrazione è rappresentata dal Ministro dei trasporti sia dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'Amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente.

§ 2. — *Facoltà di delega.* — Il Ministro dei trasporti, e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'Amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

C A R R I . Desidero sottolineare l'importanza del provvedimento, che, sulla base dell'esperienza fatta rispetto alle precedenti di-

sposizioni di legge ed in rapporto all'evoluzione dei mezzi di trasporto, ci sembra tenda in modo significativo a tutelare, da un lato, i diritti dei lavoratori e, dall'altro, quanti usano come mezzo di trasporto la ferrovia.

Per questo dichiariamo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI